Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 24 marzo 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Ripristino di onorificenze . . . . Pag. 1466

LEGGI E DECRETI

1939

REGIO DECRETO 13 febbraio 1939-XVII, n. 500.
Costituzione fra lo Stato e la provincia di Rovigo di un Consorzio per il rimboschimento dei terreni vincolati e per la ricostituzione dei boschi deteriorati . . . . Pag. 1466

REGIO DECRETO 5 gennaio 1939-XVII, n. 501.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato . . . . Pag. 1466

REGIO DECRETO 9 marzo 1939-XVII.
Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra. Pag. 1466

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 marzo 1939-XVII.
Conferma in carica del presidente del Consiglio di amministrazione, nomina di un sindaco effettivo e conferma di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze . . . . Pag. 1467

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 marzo 1939-XVII.
Conferma in carica di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma . . . . Pag. 1467

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 marzo 1939-XVII.
Conferma in carica di quattro consiglieri, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, con sede in Roma . . Pag. 1467

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 marzo 1939-XVII.
Conferma in carica di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti dell'Istituto per il credito navale, con sede in Roma. Pag. 1468

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle corporazioni: Regio decreto-legge 8 dicembre 1938-XVII, n. 1990, recante modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione e degli organi amministrativi dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) . . . Pag. 1468

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Soppressione dei Consorzi di bonifica della Valle del Quieto, della Valle dell'Arsa e delle ex-Saline di Capodistria e trasferimento delle relative funzioni al Consorzio di trasformazione fondiaria dell'Istria . . . . Pag. 1468
Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano dell'Alto Nera in provincia di Macerata . . Pag. 1468

Ministero delle finanze: Medie dei cambi e dei titoli . Pag. 1468

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Appignano (Macerata) e Falvaterra (Frosinone) . . . . Pag. 1469
Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Fiume. Pag. 1469
Autorizzazione alla Banca popolare di Vicenza a sostituirsi alla Banca cattolica del Veneto, con sede in Vicenza, nell'esercizio della filiale di Montebello Vicentino (Vicenza) . Pag. 1469
Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Lucia di Fiamignano (Rieti) . . . . Pag. 1469
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Chianchetelle, con sede nel comune di Chianche (Avellino) . . . . Pag. 1470

CONCORSI

Ministero dell'aeronautica:
Concorso a 21 posti di vice segretario (gruppo A). Pag. 1470
Concorso a 17 posti di vice ragioniere (gruppo B). Pag. 1473

Ministero dell'interno:
Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe del comune di Perugia . . . . Pag. 1476
Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe del comune di Ravenna . . . . Pag. 1477
Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 1ª classe del comune di Trani . . . . Pag. 1477

Ministero delle finanze: Graduatoria generale del concorso a 20 posti di volontario negli Uffici provinciali del Tesoro. Pag. 1478

Regia prefettura di Firenze: Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico . . . . Pag. 1478
Regia prefettura di Messina: Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . Pag. 1479
Regia prefettura di Pavia: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto . . . . Pag. 1479
Regia prefettura di Forlì: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . Pag. 1479
Regia prefettura di Palermo: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto. Pag. 1479
Regia prefettura di Potenza: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto . . . . Pag. 1480

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 72 DEL 24 MARZO 1939-XVII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 14: **Ministero delle finanze - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza:** Cartelle speciali 3,75 % di credito comunale e provinciale sorteggiate nella 35ª estrazione eseguita nei giorni 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 febbraio 1939-XVII.

(1489)

ORDINI CAVALLERESCHI

Ripristino di onorificenze

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 27 gennaio 1938-XVI (registrato al Controllo generale addì 26 novembre 1938-XVII, registro decreti n. 26, pagg. 48-49), sulla proposta di S. E. il Primo Segretario di Sua Maestà il RE IMPERATORE per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, vennero annullati i Regi Magistrali decreti in data 26 gennaio e 23 febbraio 1928-VI, che rispettivamente privavano delle onorificenze di cavaliere e di commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia il sig. Licciardi Salvatore, fu Bernardo e pertanto devono considerarsi tuttora in vigore i Regi Magistrali decreti in data 22 giugno 1919 e 19 agosto 1924, che rispettivamente conferivano al su nominato le onorificenze di cavaliere e di commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia.

(1430)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 febbraio 1939-XVII, n. 500.

Costituzione fra lo Stato e la provincia di Rovigo di un Consorzio per il rimboschimento dei terreni vincolati e per la ricostituzione dei boschi deteriorati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 75 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 3267;

Vista la deliberazione n. 1736/23 del 17 giugno 1938-XVI, del Rettorato della provincia di Rovigo;

Visto il decreto del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno in data 10 agosto 1938-XVI che approva la suddetta deliberazione 17 giugno 1938 del Rettorato della provincia di Rovigo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito tra lo Stato e la provincia di Rovigo, ai termini dell'art. 75 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 3267, per la durata di un decennio, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel Regio decreto-legge suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella suddetta Provincia.

Art. 2.

Il contributo dello Stato al suddetto Consorzio di rimboschimento è determinato in L. 20.000 (ventimila) annue pari alla metà spesa da sostenersi per i predetti lavori, mentre l'altra metà rimane a carico della provincia di Rovigo.

La suddetta somma di L. 20.000 sarà prelevata da fondo stanziato nel bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sul capitolo 43 per l'esercizio 1938-39 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1939-XVII
Atti del Governo, registro 407, foglio 65. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 gennaio 1939-XVII, n. 501.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato.

N. 501. R. decreto 5 gennaio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio n. 7, viene autorizzato ad accettare il legato di L. 5000 disposto in suo favore dalla signora Asiani (o Assiani) Ernesta Domenica detta Carlotta, vedova Baghetti.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1939-XVII

REGIO DECRETO 9 marzo 1939-XVII.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuto che occorre provvedere alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degl'invalidi di guerra, attualmente retta da un commissario governativo;

Visto il R. decreto 18 novembre 1929-VIII, n. 2056, contenente le norme circa l'amministrazione centrale del detto Ente;

Visto il R. decreto 19 aprile 1923-I, n. 850;

Vedute le designazioni rispettivamente fatte dai Ministeri dell'interno, delle finanze e delle corporazioni, nonchè dall'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degl'invalidi di guerra è composto, per il triennio 1939-1941, come segue:

Rag. Gianni Baccarini, presidente;

Dott. Bernardo Barbiellini Amidei, vice presidente;

Prof. ing. Mario Giovannini, mutilato per la Rivoluzione;

Dott. Massimo Grisolia, ispettore generale medico, designato dal Ministero dell'interno;

Dott. Alfredo Salimei, direttore capo divisione, designato dal Ministero delle finanze per i servizi del Tesoro;

Dott. Raffaele Formosa, direttore generale, designato dal Ministero delle finanze per i servizi delle pensioni di guerra;

Dott. Anselmo Anselmi, direttore generale, designato dal Ministero delle corporazioni;

Rag. Vittorio Presti, medaglia d'oro Pietro Fanti, ing. Carlo Griffey e avv. Rosario La Bella, invalidi di guerra, designati dall'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra, membri.

Art. 2.

Gli invalidi di guerra rag. Vittorio Presti e medaglia d'oro Pietro Fanti, predetti, sono chiamati a far parte del Comitato esecutivo dell'Opera nazionale, composto ai sensi del citato R. decreto 18 novembre 1929-VIII, n. 2056.

Il DUCE, proponente, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1939-XVII
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 185. — D'Elia

(1447)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 marzo 1939-XVII.

Conferma in carica del presidente del Consiglio di amministrazione, nomina di un sindaco effettivo e conferma di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze.

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduti gli articoli 15 e 21 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

L'on. cav. di gr. cr. avv. Alfredo Bruchi è confermato nella carica di presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, per il biennio 1939-40.

Il dott. Corradino Garofoli è nominato sindaco effettivo ed il gr. uff. prof. Pietro Fantechi è confermato sindaco supplente dell'anzidetto Istituto e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1939 dell'Istituto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(1384)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 marzo 1939-XVII.

Conferma in carica di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma.

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto l'art. 52 dello statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri in data 8 marzo 1939-XVII;

Decreta:

I signori gr. uff. dott. Vincenzo Rogari e comm. dott. Alfredo Salimei sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma, per l'esercizio 1939.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(1385)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 marzo 1939-XVII.

Conferma in carica di quattro consiglieri, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, con sede in Roma.

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduti gli articoli 7 e 23 dello statuto dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, con sede in Roma;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri in data 8 marzo 1939-XVII;

Decreta:

Sono confermati in carica, per gli esercizi 1939 e 1940, presso l'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, con sede in Roma, i signori: gr. uff. dott. Leonida Bonanni, gr. uff. Gaspare Russo, comm. Luigi Candeloro, S. E. il cav. di gr. cr. Giulio Cesare Montagna a consiglieri; comm. dott. Remigio Ciotti a sindaco effettivo e comm. dottore Ernesto Rizzo a sindaco supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(1386)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 marzo 1939-XVII.

Conferma in carica di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti dell'Istituto per il credito navale, con sede in Roma.

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduti gli articoli 24 e 55 dello statuto dell'Istituto per il credito navale, con sede in Roma;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri in data 8 marzo 1939-XVII;

Decreta:

I signori gr. uff. dott. Clemente Potenza e gr. uff. barone dott. Filippo Tucci sono confermati sindaci effettivi dell'Istituto per il credito navale, con sede in Roma, per l'esercizio 1939.

Il gr. uff. dott. Clemente Potenza è delegato anche per la firma dei titoli.

I signori comm. dott. Giuseppe Del Vecchio e cav. uff. dottore Aldo Silvestri Amari sono confermati sindaci supplenti del detto Istituto, per l'esercizio 1939.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(1387)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, con foglio 13 marzo 1939-XVII, n. 24406-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 dicembre 1938-XVII, n. 1990, recante modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione e degli organi amministrativi dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1939-XVII, n 8.

(1455)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Soppressione dei Consorzi di bonifica della Valle del Quieto, della Valle dell'Arsa e delle ex-Saline di Capodistria e trasferimento delle relative funzioni al Consorzio di trasformazione fondiaria dell'Istria.

Con R. decreto 26 gennaio 1939, n 662, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1939 al registro n. 4. foglio n. 108, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sono stati soppressi i Consorzi di bonifica della Valle del Quieto, della Valle dell'Arsa e delle ex-Saline di Capodistria e trasferite le relative funzioni al Consorzio di trasformazione fondiaria dell'Istria, con sede in Capodistria, provincia di Pola.

(1357)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano dell'Alto Nera in provincia di Macerata

Con decreto Ministeriale 16 marzo 1939-XVII, n. 658, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano dell'Alto Nera, nel comune di Castel S. Angelo (Macerata), compilato dal Comando della Milizia nazionale forestale di Macerata, in data 11 febbraio 1938.

(1360)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 65

del 18 marzo 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,16
Francia (Franco)	50,40
Svizzera (Franco)	430,75
Argentina (Peso carta)	4,38
Belgio (Belga)	3,1985
Canadà (Dollaro)	18,91
Danimarca (Corona)	3,971
Germania (Reichsmark)	7,626
Norvegia (Corona)	4,47
Olanda (Fiorino)	10,0875
Polonia (Zloty)	358,95
Portogallo (Scudo)	0,8074
Svezia (Corona)	4,5805
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8735
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,175
Id. 3,50 % (1902)	70,05
Id. 3,00 % Lordo	51 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,35
Id. Id 5 % (1936)	91,875
Rendita 5 % (1935)	91,725
Obbligazioni Venezie 3.50 %	90,15
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,425
Id. Id. 5 % - Id. 1941	101,55
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,175
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,20
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli — N. 66

del 20 marzo 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,96
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	430,25
Argentina (Peso carta)	4,38
Belgio (Belga)	3,1985
Canadà (Dollaro)	18,90
Danimarca (Corona)	3,971
Germania (Reichsmark)	7,626
Norvegia (Corona)	4,47
Olanda (Fiorino)	10,0875
Polonia (Zloty)	359,40
Portogallo (Scudo)	0,8074
Svezia (Corona)	4,5805
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8735
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,825
Id. 3,50 % (1902)	70,05
Id. 3,00 % Lordo	51,05
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,175
Id. Id. 5 % (1936)	91,825
Rendita 5 % (1935)	90,875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,125
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	100,375
Id. Id. 5 % Id. 1941	101,25
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	90,925
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	90,975
Id. Id. 5 % Id. 1944	97,375

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Appignano (Macerata) e Falvaterra (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Appignano (Macerata) e di Falvaterra (Frosinone);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1356)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Fiume

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Veduto il R. decreto 16 dicembre 1937-XVI, con il quale è stato sciolto e posto in liquidazione il Monte di credito su pegno di Fiume, con sede in Fiume;

Dispone:

Il signor Attilio Cante è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Fiume, con sede in Fiume, e i signori cav. prof. Antonio Smoquina, cav. rag. Alessandro Gabriele e Andrea Duimich, membri del Comitato di sorveglianza dell'Azienda medesima, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1355)

Autorizzazione alla Banca popolare di Vicenza a sostituirsi alla Banca cattolica del Veneto, con sede in Vicenza, nell'esercizio della filiale di Montebello Vicentino (Vicenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sullo difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 9 marzo 1939-XVII fra la Banca popolare di Vicenza, società anonima cooperativa con sede in Vicenza, e la Banca cattolica del Veneto, società anonima con sede in Vicenza, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Montebello Vicentino (Vicenza);

Autorizza

la Banca popolare di Vicenza, società anonima cooperativa con sede in Vicenza, a sostituirsi alla Banca cattolica del Veneto, società anonima con sede in Vicenza, nell'esercizio della filiale di Montebello Vicentino (Vicenza), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avverrà a decorrere dal 31 marzo 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1399)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Lucia di Fiamignano (Rieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 31 dicembre 1937-XVI, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria di S. Lucia di Fiamignano, ora denominata Cassa rurale ed artigiana di S. Lucia di Fiamignano, con sede nel comune di S. Lucia di Fiamignano (Rieti);

Veduti i propri provvedimenti in data 31 dicembre 1937-XVI, 30 giugno, 24 ottobre 1938-XVI e 13 gennaio 1939-XVII, con i quali venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda e prorogate le loro funzioni;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di S. Lucia di Fiamignano (Rieti), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, fino al giorno 30 aprile 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1939-XVII

V. Azzolini

(1400)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Chianchetelle, con sede nel comune di Chianche (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 19 maggio 1937-XV, con il quale si è provveduto alla revoca della autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti di Chianchetelle, con sede nel comune di Chianche (Avellino), secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 21 dicembre 1938-XVII, col quale si è nominato il dott. Nino Mastropietro commissario liquidatore della Cassa rurale suindicata;

Considerato che il predetto dott. Mastropietro ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il prof. dott. Domenico Iannaccone è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Chianchetelle, avente sede nel comune di Chianche (Avellino), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Nino Mastropietro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1939-XVII

V. Azzolini

(1401)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 21 posti di vice segretario (gruppo A)

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo Stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1937-XVI, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, circa le provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti della causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, relativo ai titoli di preferenza, a parità di merito, per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 (convertito in legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981), circa l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, circa l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, circa l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore pei reduci, gli orfani e congiunti di caduti dalla guerra europea;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota n. 4991 10/1.3.1. in data 11 settembre 1938-XVI;

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 21 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica (gruppo *A*, grado 11°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o naturalizzazione cittadini italiani;

b) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti;

c) essere in possesso di laurea in giurisprudenza, oppure in economia e commercio, oppure in scienze politiche, oppure in scienze economiche e marittime, rilasciate dal Regio istituto superiore navale di Napoli, oppure in scienze diplomatiche e consolari (rilasciata dal Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia o dalla Regia università di Napoli), oppure di laurea diversamente denominata rilasciata secondo il precedente ordinamento scolastico dalle Facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche o dai Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali o dal Reale istituto di scienze sociali e politiche di Firenze;

d) aver compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30;

e) risultare di buona condotta pubblica e privata;

f) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile.

Dal concorso sono escluse le donne e coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti esami per l'ammissione nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato:

a) ad anni 35:

per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio stesso;

per i legionari fiumani;

per coloro che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284;

per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, hanno partecipato a relative operazioni militari;

b) ad anni 39:

per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale divenuti tali in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi dal 16 gennaio 1935 (giusta R. decreto-legge 2 dicembre 1936, n. 2111) ovvero per gli invalidi in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali tutti siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle vigenti norme;

per i decorati al valor militare o per coloro che abbiano conseguite promozioni per merito di guerra.

Il limite massimo di anni 30 di cui all'art. 2 eventualmente aumentato in conformità delle precedenti lettere a) e b) è aumentato altresì:

1° di anni quattro:

per gli aspiranti che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

per coloro che oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

2° di anni 2 per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3° di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I benefici di cui ai suddetti numeri 2 e 3 circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, si cumulano fra di loro, nonchè con gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo (compreso quello salariato) che alla data del 4 febbraio 1937-XV conti un ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria: all'uopo non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 6 e corredata dai prescritti documenti, nonchè dai documenti relativi a titoli preferenziali, dovrà pervenire al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale dei personali civili, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tuttavia, ai candidati ammessi alle prove orali è fatta salva la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto.

Gli aspiranti che risiedono nelle località dell'Africa Italiana, dell'Egeo o all'estero, possono presentare nel suddetto termine la sola domanda (nella quale dovranno però precisare, oltre a tutte le indicazioni di cui al seguente comma, le loro complete generalità, nonchè la loro abituale residenza del Regno) salvo ed esibire i documenti necessari 5 giorni prima dell'inizio delle prove di esami.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) specificare il loro preciso recapito;

b) dichiarare sotto la propria personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica;

c) dichiarare se siano celibi o coniugati;

d) specificare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatorio;

e) dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici nel Regno e nelle località dell'Africa Italiana e dell'Egeo;

f) indicare limitatamente a coloro che siano provvisti di libretto ferroviario per gli impiegati dello Stato, il numero del libretto stesso e l'Amministrazione che l'ha rilasciato;

g) elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto, legalizzato dal Prefetto se rilasciato dal podestà; oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza o rilasciati dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato penale generale, di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal competente procuratore del Re;

4) certificato di buona condotta, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5) Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare regolarmente aggiornato per coloro che abbiano prestato servizio militare, rispettivamente, come ufficiali o come sottufficiali e militari di truppa. (Non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo).

Per coloro che siano stati dichiarati abili arruolati ma che non abbiano ancora prestato servizio militare, per i rivedibili e per i riformati, basterà presentare il certificato di esito di leva.

I candidati invece che non abbiano concorso all'esito di leva, dovranno presentare un certificato d'iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal podestà del Comune del luogo di nascita e vistato dal Prefetto;

6) diploma originale di laurea o copia notarile del medesimo, debitamente legalizzato, oppure certificato in carta legale, vistato dal rettore dell'Università da cui è stato rilasciato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta del Ministero, col relativo diploma di laurea;

7) Stato di famiglia, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, debitamente legalizzato, rilasciato dalle competenti autorità municipali. I celibi sono dispensati dal presentare tale documento;

8) certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4 di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è regolarmente iscritto al Partito Nazionale Fascista oppure ai Gruppi universitari fascisti con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, od in sua vece dal Segretario amministrativo o da un Vice segretario, ai sensi del Regio decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione che dalla data d'iscrizione non esistono interruzioni nell'appartenenza ai Fasci.

Per gli italiani non regnicoli, e per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero (in carta legale) tiene luogo del certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o sia rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali. Detto certificato deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

9) certificato medico, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, in carta legale, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa), dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o da altro medico.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno invece un certificato dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o di un suo delegato debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità giusta l'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego civile di ruolo;

10) fotografia recente con la firma del candidato autenticata da notaio o dal podestà, debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario per impiegati statali è dispensato dal produrre la fotografia, nella domanda dovrà però accennare a tale circostanza indicando il numero del libretto e l'Amministrazione che l'ha rilasciato. Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

11) documenti in carta legale, che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono — a parità di merito — i titoli di preferenza di cui all'art. 12 che segue.

Coloro i quali sono in possesso del brevetto della marcia su Roma o di ferito per la causa fascista, debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio o debitamente legalizzata, ovvero un certificato di S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, o di uno dei Vice segretari, attestante che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

I dipendenti statali non di ruolo che abbiano superato il limite massimo di età e chiedano l'ammissione al concorso, giusta l'art. 3, ultimo comma del presente decreto, dovranno unire alla domanda un certificato, in carta legale, dell'amministrazione da cui dipendono, con l'attestazione della data di assunzione, in servizio straordinario, della durata continuativa e della qualità del servizio medesimo.

Art. 6.

I documenti di cui all'art. 5 dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati che presentano i documenti in carta libera dovranno esibire il certificato di povertà rilasciato dall'Autorità di pubblica sicurezza. Detto certificato però non esime dall'obbligo di presentare la domanda in carta da bollo da L. 6.

La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma, o dai notai del distretto notarile di Roma e Velletri.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 9; essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda copia dello stato matricolare civile.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la predetta loro qualità di militari.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obbligo di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 9, del precedente articolo, un certificato in carta legale, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 corredate dai prescritti documenti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà di concedere, caso per caso, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

E' ammesso il riferimento a documenti presentati a questo Ministero per altri concorsi e non scaduti di data rispetto a quella prescritta dal presente bando, ad eccezione però della fotografia, e del certificato medico.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 7.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero mediante una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale. In quest'ultimo caso l'attestazione rilasciata dall'Opera sopraccennata, deve indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e deve essere munita della vidimazione da parte della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli ex combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare anche, ove occorra, la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 del 1922 e n. 597 del 1936 del Giornale militare ufficiale. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 dovranno provare tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra, dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o dei caduti in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, debitamente legalizzato, del podestà del Comune di domicilio e della loro abituale residenza, oppure del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione a tale riguardo è insindacabile.

Il Ministero dopo aver assunto le maggiori informazioni che crederà del caso si riserva altresì il diritto, in qualunque stadio del concorso, di escludere il candidato senza addurne il motivo. Anche a tale riguardo il provvedimento dell'Amministrazione è insindacabile.

Art. 9.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni e nelle ore di cui sarà data tempestiva comunicazione, a mezzo raccomandata o per telegrafo, a ciascun candidato ammesso.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione aeronautica.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale in base al programma seguente e si svolgeranno con le modalità di cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto:

Prove scritte:

1. Diritto civile e commerciale;
2. Diritto costituzionale e amministrativo;
3. Scienza della finanza ed economia politica.

Prove orali:

Materie delle prove scritte.
Diritto sindacale e corporativo.
Istituzione di diritto internazionale.
Legislazione aeronautica.
Elementi di statistica.

Nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Lingua estera obbligatoria a scelta del candidato tra le seguenti: francese, inglese, tedesco.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengano la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria suddetta tenendo però conto delle provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni per benemerenze belliche e fasciste, nei riguardi dei candidati idonei che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle provvidenze stesse.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale sarà così composta:

un consigliere di Stato, presidente;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 5°, membro;

due professori di Università o di Istituto superiore di istruzione, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di aggregarsi esperti, senza voto, per l'esame di lingue estere.

Art. 14.

I candidati ammessi all'impiego saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto di indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 15.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di esperimento verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile lordo di L. 771,87 per effetto del R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse eventualmente già provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto fosse superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, competerà il supplemento di servizio attivo al grado iniziale.

Art. 16.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunziatari senza bisogno di diffida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire tutti o parte dei loro posti ai candidati che seguono secondo l'ordine della graduatoria degli idonei.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'articolo 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° marzo 1939-XVII

p. *Il Ministro,*
Il Sottosegretario di Stato:
VALLE

(1336)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 17 posti di vice ragioniere (gruppo B)

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1937-XVI, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, circa le provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti della causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, relativo ai titoli di preferenza, a parità di merito, per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 (convertito in legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981), circa l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, circa l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, circa l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore pei reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;
Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota n. 4991-10/1.3.1. in data 11 settembre 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso per esami a 17 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della Regia aeronautica (gruppo B, grado 11°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o naturalizzazione cittadini italiani;
b) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti, o alla Gioventù italiana del Littorio;
c) essere in possesso del diploma d'abilitazione tecnica commerciale (perito e ragioniere commerciale) rilasciato da un Regio istituto tecnico commerciale, oppure di licenza da Regio Istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria) rilasciato secondo il precedente ordinamento scolastico;
d) aver compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 18 e non superata quella di 30;
e) risultare di buona condotta pubblica e privata;
f) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile.

Le donne sono escluse dal concorso.
Sono esclusi inoltre dal concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nei precedenti esami per l'ammissione nel ruolo del personale di ragioneria della Regia aeronautica.
I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato:

a) ad anni 35:

per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio stesso;
per i legionari fiumani;
per coloro che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284;
per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;
per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, hanno partecipato a relative operazioni militari;

b) ad anni 39:

per i mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per gli invalidi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale divenuti tali in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi dal 16 gennaio 1935 (giusta R. decreto-legge 2 dicembre 1936, n. 2111) ovvero per gli invalidi in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali tutti siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle vigenti norme;
per i decorati al valor militare o per coloro che abbiano conseguite promozioni per merito di guerra;

Il limite massimo di anni 30 di cui all'art. 2, eventualmente aumentato in conformità delle precedenti lettere a) e b) è aumentato altresì:

1° di anni quattro;

per gli aspiranti che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;
per coloro che oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

2° di due anni:

per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3° di un anno:

per ogni figlio vivente alla data medesima.

I benefici di cui ai suddetti numeri 2 e 3 circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, si cumulano fra di loro, nonchè con gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.
Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.
Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo (compreso quello salariato) che alla data del 4 febbraio 1937-XV conti un ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria: all'uopo non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 6 e corredata dei prescritti documenti, nonchè dai documenti relativi a titoli preferenziali, dovrà pervenire al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale dei personali civili, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Tuttavia, ai candidati ammessi alle prove orali è fatta salva la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto.
Gli aspiranti che risiedono nelle località dell'Africa Italiana, dell'Egeo o all'estero, possono presentare nel suddetto termine la sola domanda (nella quale dovranno però precisare — oltre a tutte le indicazioni di cui al presente comma — le loro complete generalità, nonchè la loro abituale residenza del Regno) salvo ad esibire i documenti necessari 5 giorni prima dell'inizio delle prove di esami.
Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) specificare il loro preciso recapito;
b) dichiarare sotto la propria personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica;
c) dichiarare se siano celibi o coniugati;
d) specificare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatorio;
e) dichiarare di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza presso Enti aeronautici nel Regno e nelle località dell'Africa Italiana e dell'Egeo;
f) indicare limitatamente a coloro che siano provvisti di libretto ferroviario per gli impiegati dello Stato, il numero del libretto stesso e l'Amministrazione che l'ha rilasciato;
g) elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale, o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2° certificato di cittadinanza italiana — di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto — legalizzato dal Prefetto se rilasciato dal podestà; oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza o rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato penale generale — di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto — rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal competente procuratore del Re;

4° certificato di buona condotta — di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto — rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza legalizzato dal prefetto;

5° copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare regolarmente aggiornato per coloro che abbiano prestato servizio militare, rispettivamente, come ufficiali o come sottufficiali e militari

di truppa. (Non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo).

Per coloro che siano stati dichiarati abili arruolati ma che non abbiano ancora prestato servizio militare, per i rivedibili e per i riformati, basterà presentare il certificato di esito di leva.

I candidati invece che non abbiano concorso all'esito di leva, dovrano presentare un certificato d'iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal podestà del Comune del luogo di nascita e vistato dal Prefetto;

6° titolo di studio di cui al precedente articolo 2, in originale ovvero in copia notarile debitamente legalizzato, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, vistato dal capo dell'Istituto da cui esso viene rilasciato, e vistato inoltre dal provveditore agli studi competente, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

7° stato di famiglia — di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto — debitamente legalizzato, rilasciato dalla competente autorità municipale.

I celibi sono dispensati dal presentare tale documento;

8° certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è regolarmente iscritto al Partito Nazionale Fascista oppure ai Gruppi universitari fascisti oppure alla Gioventù italiana del Littorio con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o in sua vece dal Segretario amministrativo o da un Vice segretario, ai sensi del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione che dalla data d'iscrizione non esistano interruzioni nell'appartenenza ai Fasci.

Per gli italiani non regnicoli, e per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero (in carta legale) tiene luogo del certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o sia rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali. Detto certificato deve essere vistato da S.E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

9° certificato medico — di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto — in carta legale, dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa), dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare; o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o da altro medico.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno invece un certificato dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o di un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità, giusta l'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo articolo 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego civile di ruolo.

10° fotografia recente con la firma del candidato autenticata dal notaio o dal podestà, debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario per impiegati statali è dispensato dal produrre la fotografia.

Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione a ciascun esame;

11° documenti in carta legale, che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono — a parità di merito — i titoli di preferenza di cui all'art. 12, che segue.

Coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista, debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato di S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, o di uno dei Vice segretari attestante che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

I dipendenti statali non di ruolo che abbiano superato il limite massimo di età e chiedano l'ammissione al concorso, giusta l'art. 3, ultimo comma, del presente decreto, dovranno unire alla domanda un certificato, in carta legale, della Amministrazione di cui dipendono, con l'attestazione della data di assunzione in servizio straordinario della durata continuativa di questo e della qualità del servizio medesimo.

Art. 6.

I documenti di cui all'art. 5 dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati che presentano i documenti in carta libera dovranno esibire il certificato di povertà rilasciato dall'Autorità di pubblica sicurezza. Detto certificato però non esime dall'obbligo di presentare la domanda in carta da bollo da L. 6.

La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma, o dai notai del distretto notarile di Roma e Velletri.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7, e 9; essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda copia dello stato matricolare civile.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo e i sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, e 5 ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la predetta loro qualità di militari.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, e 5 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obbligo di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 9 del precedente articolo, un certificato in carta legale, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 corredate dai prescritti documenti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà di concedere — caso per caso — un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

E' ammesso il riferimento a documenti presentati a questo Ministero per altri concorsi e non scaduti in data rispetto a quella prescritta dal presente bando, ad eccezione però della fotografia e del certificato medico.

Non è invece ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 7.

I mutilati ed invalidi di guerra e per la causa nazionale, o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936 dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante un certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero mediante una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale. In quest'ultimo caso l'attestazione rilasciata dall'Opera sopra accennata, deve indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e deve essere munita della vidimazione da parte della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli ex combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare anche — ove occorra — la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 del 1922 e n. 597 del 1936 del Giornale militare ufficiale. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 dovranno provare tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra, dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o dei caduti in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, debitamente legalizzato dal podestà del Comune di domicilio e della loro abituale residenza, oppure del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Il Ministero dopo aver assunto le maggiori informazioni che crederà del caso si riserva altresì il diritto in qualunque stadio del concorso di escludere il candidato senza addurne il motivo.
Anche a tale riguardo il provvedimento dell'Amministrazione è insindacabile.

Art. 9.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo a Roma nei giorni e nelle ore di cui sarà data comunicazione, a mezzo raccomandata, o per telegrafo a ciascun candidato ammesso.
Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione aeronautica.
Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale in base al programma seguente e si svolgeranno con le modalità di cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto:

Prove scritte:

1° Economia politica e scienza delle finanze;
2° Ragioneria generale ed applicata;
3° Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Prova orale:

Materie delle prove scritte;
Elementi di diritto civile, commerciale, costituzionale, corporativo e di statistica;
Lingua estera obbligatoria a scelta del candidato tra le seguenti: francese, inglese, tedesco.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengano la votazione di sei decimi.
La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.
In caso di parità di merito saranno osservate le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.
I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria suddetta tenendo però conto delle provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni per benemerenze belliche e fasciste, nei riguardi dei candidati idonei che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle provvidenze stesse.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale sarà così composta:

un consigliere della Corte dei conti presidente;
un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6°, membro;
un funzionario della carriera di concetto delle Ragionerie centrali di grado non inferiore al 6°, membro;
un professore di materie economiche e giuridiche di R. Istituto medio d'istruzione, membro;
un funzionario del ruolo di ragioneria dell'Amministrazione aeronautica, di grado non inferiore al 7°, membro.

Disimpegnerà le mansioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.
La Commissione esaminatrice avrà facoltà di aggregarsi esperti, senza voto, per l'esame di lingue estere.

Art. 14.

I candidati ammessi all'impiego saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.
Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto di indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.
I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 15.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.
Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza loro assegnata.
Durante il periodo di esperimento verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile di L. 675,39 lorde, in relazione al R. decreto 27 giugno 1937-XV, n. 1033, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo.
Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto fosse superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, competerà il supplemento di servizio attivo al grado iniziale.

Art. 16.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.
Coloro che, senza giustificato motivo da valutarsi dall'Amministrazione, non assumono servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire tutti o parte dei loro posti ai candidati che seguono secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato l'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si rendessero successivamente vacanti.
L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° marzo 1939-XVII

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato:
VALLE

(1337)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe del comune di Perugia

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 30 settembre 1938-XVI, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Perugia;
Visto il decreto Ministeriale in data 31 dicembre 1938-XVII col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario generale di 2ª classe del comune di Perugia nell'ordine appresso indicato:

1. Cardone dott. Andrea . . . . con punti 116/150
2. Guidorizzi dott. Giuseppe . . . . » 115/150
3. Stecconi dott. Giovanni . . . . » 114/150
4. Casalin avv. Antonio, mutilato di guerra . . » 113/150
5. Giacobelli Giacomo . . . . » 113/150
6. Importuno dott. Giuseppe . . . . » 112/150
7. Checchi dott. Ottorino . . . . » 111/150
8. Tancini dott. Attiliano, ferito guerra; med. arg. v. m. . . . . » 110/150
9. Napoli dott. Renato, medaglia bronzo v. m. . . » 110/150
10. Soncino dott. Domiziano, croce m. g. . . . . » 110/150
11. Fontana dott. Vincenzo . . . . » 110/150
12. Ferraboschi dott. Natale, croce m. g. . . . . » 109/150
13. Toccafondi dott. Telico . . . . » 109/150
14. Provenzano dott. Francesco, croce m. g.; uff. compl.; coniugato, 4 figli . . . . » 108/150
15. Faivre dott. Emilio, croce m. g.; uff. compl.; coniugato, 2 figli . . . . » 108/150
16. Grasselli dott. Ruffino, croce m. g. . . . . . » 107/150
17. Colacicchi Alighieri . . . . » 107/150
18. Trapuzzano avv. Giacomo, invalido guerra . . » 104/150
19. Romano dott. Michele . . . . » 104/150
20. Di Tondo Vincenzo . . . . » 102/150
21. Zanoli dott. Luigi, iscr. P.N.F. dal 22-12-1921 brev. Marcia su Roma . . . . » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 10 marzo 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1417)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe del comune di Ravenna

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 30 settembre 1938-XVI, per il conferimento del posto di Segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Ravenna;
Visto il decreto Ministeriale in data 31 dicembre 1938-XVII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di Segretario generale di 2ª classe del comune di Ravenna nell'ordine appresso indicato:

1. Guidorizzi dott. Giuseppe . . . . con punti 115/150
2. Stecconi dott. Giovanni . . . . » 114/150
3. Casalin avv. Antonio, mut. di guerra. . . . . » 113/150
4. Giacobelli Giacomo . . . . » 113/150
5. Importuno dott. Giuseppe . . . . » 112/150
6. Checchi dott. Ottorino . . . . » 111/150
7. Tancini dott. Attiliano, ferito guerra; medaglia argento v. m. . . . . » 110/150
8. Napoli dott. Renato, med. bronzo v. m. . . . » 110/150
9. Provenzano dott. Francesco, croce mer. g.; uff. compl.; coniugato, 4 figli . . . . con punti 110/150
10. Soncino dott. Domiziano, croce mer. g.; uff. compl.; coniugato, un figlio . . . . » 110/150
11. Fontana dott. Vincenzo . . . . » 110/150
12. Ferraboschi dott. Natale, croce merito guerra . » 109/150
13. Toccafondi dott. Telico . . . . » 109/150
14. Grasselli dott. Ruffino, croce merito guerra . . » 107/150
15. Colacicchi Alighieri . . . . » 107/150
16. Trapuzzano av. Giacomo, invalido guerra . . . » 104/150
17. Romano dott. Michele . . . . » 104/150
18. Di Tondo Vincenzo . . . . » 102/150
19. Ellena dott. Giovanni, 2 croci merito guerra . . » 100/150
20. Zanoli dott. Luigi, iscritto P. N. F. 22-12-1921; brevetto Marcia Roma . . . . » 100/150
21. Angelini Giuseppe . . . . » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 10 marzo 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1418)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 1ª classe del comune di Trani

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 7 ottobre 1938-XVI per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe vacante nel comune di Trani;
Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1938-XVII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 1ª classe del comune di Trani nell'ordine appresso indicato:

1. Capriotti Giuseppe . . . . con punti 110/150
2. Di Tondo Vincenzo, iscritto P. N. F. 24-2-1922 . » 109/150
3 Romano dott. Michele . . . . » 109/150
4. Dellarole dott. Eusebio. . . . . » 107/150
5. Sorge dott. Alfio, croce merito guerra; ufficiale compl.; coniugato con 4 figli . . . . . . » 105/150
6. Bozzini Giulio, croce merito guerra; ufficiale compl.; coniugato con un figlio . . . . . . » 105/150
7. Baldassarre Luigi . . . . » 104/150
8. Costantino Giorgio, ex comb. ed iscritto P.N.F. 1-1-1922 . . . . » 103/150
9. Cancelli Clemente . . . . » 103/150
10. Carlomagno dott. Marco, croce merito guerra . » 102/150
11. Pietroiusti Cesare, iscritto P.N.F. 1-8-1922 . . . » 102/150
12. Cirillo dott. Giovanni . . . . » 102/150
13. Tumminello dott. Achille . . . . » 101/150
14. Marinoni Edoardo, croce merito guerra ed encomio; inscritto P. N. F. 1-3-1920 . . . . . . » 100/150
15. Gazziano Stefano, ex comb.; ufficiale compl.; coniugato con 3 figli . . . . » 100/150
16. Novaga Arvedo, ex combatt.; ufficiale compl.; coniugato con un figlio . . . . » 100/150
17. Rosolia dott. Giovanni . . . . » 100/150
18. Baldassarre Giovanni . . . . » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 10 marzo 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1419)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 29 posti di volontario negli Uffici provinciali del Tesoro

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, recante provvedimenti a favore del coniugati;
Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1937-XV, col quale fu indetto un concorso per esami a 29 posti di volontario negli Uffici provinciali del Tesoro (gruppo *B*);
Visto la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 29 posti di volontario negli Uffici provinciali del Tesoro, indetto con decreto Ministeriale 22 ottobre 1937-XV;

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei punti ottenuti nelle prove scritte	Punto ottenuto nella prova orale	Totale
1	Sudano Fulvio	7.916	9.500	17.416
2	Maccolini Gualtiero	8.166	9.000	17.166
3	Rizza Salvatore	8.250	8.500	16.750
4	Ciucci Leopoldo	8.000	8.500	16.500
5	Andorlini Marino	7.416	8.000	15.416
6	Liguori Rocco	7.333	8.050	15.383
7	Meneghini Igino	7.083	8.250	15.333
8	Orlando Renato	7.666	7.500	15.166
9	Lucherini Tito	7.583	7.500	15.083
10	Ardizzoni Vittorio	7.500	7.550	15.050
11	Ponziano Vincenzo	7.500	7.500	15.000
12	Vitale Arturo	7.416	7.500	14.916
13	Di Francesco Dario, ammogliato, un figlio.	7.416	7.100	14.516
14	Favaloro Francesco	7.416	7.000	14.416
15	Paolini Arnaldo	7.166	7 100	14.266
16	Saccares Mario	7.166	7.000	14.166
17	Dello Ioio Pasquale	7.083	7.025	14.108
18	Pennone Salvatore	8.083	6.000	14.083
19	Luongo Vittorio	7.500	6.500	14.000
20	Graziano Pietro, ammogliato, un figlio.	7.000	6.750	13.750
21	De Castro Arturo, ammogliato, un figlio, ex combattente, ante Marcia.	7.000	6.650	13.650
22	Laganà Achille	7.000	6.625	13.625
23	Martiniello Luigi	7.500	6.100	13.600
24	Picone Domenico	7.500	6.050	13.550
25	Sofra Raffaele	7.000	6.525	13.525
26	Zagaroli Carlo	7.000	6.500	13.500
27	Faccio Elio, ammogliato, due figli.	7.333	6.075	13.408
28	Ventrice Salvatore	7.333	6.000	13.333
29	Bolla Alfonso	7.250	6.000	13.250
30	Amorati William	7.166	6.050	13.216
31	Bernardini Stanislao	7.166	6.000	13.166
32	Munetti Alessandro	7.083	6.050	13.133
33	Gariani Ignazio	7.083	6.000	13.083

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Sudano Fulvio.
2. Maccolini Gualtiero.
3. Rizza Salvatore.
4. Ciucci Leopoldo.
5. Andorlini Marino.
6. Liguori Rocco.
7. Meneghini Igino.
8. Orlando Renato.
9. Lucherini Tito.
10. Ardizzoni Vittorio.
11. Ponziano Vincenzo.
12. Vitale Arturo.
13. Di Francesco Dario, ammogliato, un figlio.
14. Favaloro Francesco.
15. Paolini Arnaldo.
16. Saccares Mario.
17. Dello Ioio Pasquale.
18. Pennone Salvatore.
19. Luongo Vittorio.
20. Graziano Pietro, ammogliato, un figlio.
21. De Castro Arturo, ammogliato, un figlio, ex combattente, ante Marcia.
22. Laganà Achille.
23. Martiniello Luigi.
24. Picone Domenico.
25. Sofra Raffaele.
26. Zagaroli Carlo.
27. Faccio Elio, ammogliato, due figli.
28. Ventrice Salvatore.
29. Bolla Alfonso.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Amorati William.
2. Bernardini Stanislao.
3. Munetti Alessandro.
4. Gariani Ignazio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1939-XVII

(1437) *Il Ministro*: DI REVEL

REGIA PREFETTURA DI FIRENZE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il proprio decreto n. 3315 dell'8 agosto 1938 con il quale sono stati destinati i vincitori del concorso per i posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1936-XV;
Viste le rinunzie presentate da alcuni concorrenti ai posti medesimi;

Decreta:

Sono approvate le seguenti variazioni:
1) il dott. Taddei Osvaldo è destinato a prestare servizio come medico supplente presso il comune di Firenze;
2) il dott. Guazzelli Amedeo è destinato a prestare servizio come medico supplente presso il comune di Firenze;
3) il dott. Calssi Giuseppe è destinato a prestare servizio nella condotta di Vaggio nel comune di Reggello;
4) il dott. Nardi Alessandro è destinato a prestare servizio nella condotta di Ginestra nel comune di Lastra a Signa;
5) il dott. Cipollaro Dario è destinato a prestare servizio nel comune di Montespertoli;
6) il dott. Battistini Mario è destinato a prestare servizio nella condotta di Leccio nel comune di Reggello;
7) il dott. Mazzei Roberto è destinato a prestare servizio nella condotta di Luicciana nel comune di Cantagallo;
8) il dott. Castagni Aldo è destinato a prestare servizio nella condotta di Palazzuolo di Romagna (condotta di Ponente).

I podestà di Firenze, Lastra a Signa, Montespertoli, Reggello, Cantagallo e Palazzuolo di Romagna sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inscritto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Firenze e pubblicato per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Firenze e nei Comuni sopraindicati.

Firenze, addì 6 marzo 1939-XVII

Il prefetto: PALMERI

(1373)

REGIA PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto prefettizio n. 57600 del 21 dicembre 1937-XVI, col quale venne bandito il concorso a posti di ostetrica condotta nella provincia di Messina, vacanti di titolare al 30 novembre 1937, ed i successivi decreti n. 13898 del 16 marzo 1938, e n. 30691 del 25 giugno 1938, con i quali vennero apportate modifiche al bando stesso;

Veduti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice del concorso predetto nominata con decreto Ministeriale del 13 ottobre 1938-XVI e modificata nella persona del presidente con successivo decreto Ministeriale, e la graduatoria di merito delle concorrenti dichiarato idoneo dalla Commissione anzidetta;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 29 e 55 del relativo regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti riuscite idonee al concorso predetto:

1. Versaci Caterina fu Letterio . . . punti 52,62/100
2. Spinella Maria di Antonino . . . » 51/100
3. Giannino Francesca di Giovanni . . » 49/100
4. Agresta Giuseppa di Vincenzo . . . » 48,68/100
5. Revello Pierina Onorina fu Giuseppe . » 48,50/100
6. Ciatto Nunziata di Gaetano . . . . » 46,81/100
7. Muscolino Ester di Antonio . . . . » 46,12/100
8. Speciale Elvira di Eduardo . . . . » 45,18/100
9. Pizzi Angela di Clemente . . . . » 45/100
10. Prochilo Maria di Rocco . . . . . » 43/100
11. Antonazzo Giacobella di Nicola . . . » 42,72/100
12. Mercadante Maria fu Francesco . . . » 42,12/100
13. Grasso Venera di Gregorio . . . . » 41,37/100
14. Listi Maria fu Liborio . . . . . » 40,56/100
15. Ventura Iside di Vincenzo . . . . » 40,25/100
16. Ruggeri Antonina di Giuseppe . . . » 40,12/100
17. Todesco Giovanna fu Luigi . . . . » 39,87/100
18. Scaffidi Lallaro M. di Carmelo . . . » 39,35/100
19. Donati Ida di Gaetano . . . . . » 39/100
20. Cannavò Carmela di Salvatore . . . » 38,70/100
21. Borghi Iris fu Giulio . . . . . » 38,62/100
22. Micali Giovanna di Francesco . . . » 38,12/100
23. Crisafulli Antonina fu Antonino . . . » 37,87/100
24. Munafò Angela fu Antonino . . . . » 37,56/100
25. Belardinelli Vera di Enrico . . . . » 37,25/100
26. Parrino Sofia . . . . » 37/100
27. Orlando Pierina fu Leonardo . . . » 36,93/100
28. Retez Emilia di Francesco . . . . » 36,12/100
29. Alberti Concetta fu Rocco . . . . » 36/100
30. Currò Marina fu Domenico . . . . » 35,47/100
31. Beccore Giuseppina fu Francesco . . » 35,37/100
32. Criscione Rosaria fu Giovanni . . . » 35,31/100

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Messina, e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Messina, Fiumedinisi, Lipari, Pagliara, Patti, Piraino, Rometta e Tripi.

Messina, addì 5 marzo 1939-XVII

Il prefetto: CIAMPANI

(1370)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto 11 agosto 1938, n. 26414, col quale venivano, designati i vincitori del concorso a posti di veterinari condotti vacanti al 30 novembre 1936;

Viste le successive designazioni fatte in seguito a rinuncia dei primi vincitori per il consorzio veterinario di Casei Gerola;

Vista la lettera n. 3936 del podestà di Casei Gerola con la quale si comunica che non avendo il dott. Preti Luigi, designato per la nomina, risposto nel termine assegnato occorre procedere ad una nuova designazione;

Vista la graduatoria degli idonei approvata con decreto prefettizio 11 agosto 1938, n. 26414;

Vista la rinuncia del dott. Terzaghi Pietro comunicata con telegramma del podestà di Milano in data 27 febbraio scorso;

Vista la rinuncia del dott. Meucci Carlo in data odierna;

Vista la rinuncia del dott. Sottotetti Carlo in data 28 febbraio scorso;

Ritenuto che al dott. Sottotetti Carlo segue in graduatoria il dottor Fugazza Attilio che ha dichiarato di concorrere per la detta sede nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alle rinuncie dei candidati prima designati è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Casei Gerola il dott. Fugazza Attilio domiciliato a Zavattarello Valverde.

Il podestà di Casei Gerola provvederà alla nomina del detto veterinario dandogliene partecipazione ed assegnandogli, per l'assunzione in servizio, un termine perentorio trascorso inutilmente il quale, il dott. Fugazza sarà dichiarato dimissionario d'ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno sul Foglio annunzi legali e nell'albo del comune di Casei Gerola.

Pavia, addì 1° marzo 1939-XVII

Il prefetto: LEONE

(1375)

REGIA PREFETTURA DI FORLÌ

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il precedente decreto n. 25124 Sanità del 28 novembre u. s. col quale veniva dichiarata vincitrice del concorso per la condotta ostetrica di Bertinoro la signorina Cantagalli Emilia;

Vista la volontaria rinunzia della suddetta ostetrica in data 4 corrente, nonchè il deliberato podestarile della stessa data n. 1251, vistato da questa Prefettura in data 6 corrente mese;

Considerato che la ostetrica Mambelli Giuseppina è la concorrente fra quelle dichiarate idonee che ha chiesto la sede di Bertinoro in ordine di preferenza;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La ostetrica Mambelli Giuseppina fu Francesco è dichiarata vincitrice del concorso a 5 posti vacanti di ostetrica in questa Provincia e destinata a prestare servizio nel comune di Bertinoro capoluogo.

Il podestà di Bertinoro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 7 marzo 1939-XVII

Il prefetto: UCCELLI

(1376)

REGIA PREFETTURA DI PALERMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visti i propri decreti 17 e 18 agosto 1938 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 205 dell'8 settembre 1938, riguardanti, rispettivamente, l'approvazione della graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario comunale e consorziale, vacanti nella provincia, al 30 novembre 1935 e la dichiarazione dei vincitori del concorso relativo;

Considerato che il dott. Tunis Eugenio ha rinunziato al posto della condotta consorziale di Alia assegnatagli;

Visto che il concorrente, dichiarato idoneo, che segue immediatamente nella graduatoria e che ha chiesto la sede di Alia, è il dott. Piscitello Rosario, vincitore della condotta consorziale di Mezzoiuso;

Considerato che il dott. Piscitello, interpellato, ha dichiarato di rinunziare alla condotta di Mezzoiuso, rimanendo in quella di Alia;

Visto che il concorrente, dichiarato idoneo, che segue immediatamente in graduatoria il dott. Piscitello, e che ha chiesto la sede di Alia, è il dott. Salerno Giuseppe di Luciano;

Considerato che il dott. Salerno, interpellato, ha dichiarato di non accettare la condotta di Alia;

Visto che il concorrente, che segue immediatamente nella graduatoria, è il dott. Cuccia Matteo di Carmelo, il quale, interpellato, ha dichiarato di accettare quest'ultima condotta;

Visto l'art. 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n.281;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto 18 agosto 1938 sopracitato, il concorrente dott. Cuccia Matteo di Carmelo è designato per la nomina a veterinario consorziale di Alia.

Palermo, addì 28 febbraio 1939-XVII

Il prefetto: CAVALIERI

(1377)

REGIA PREFETTURA DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936;

Vista la graduatoria dei concorrenti partecipanti al concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti partecipanti al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936.

1. Dott. Senise Mario . . . . . con punti 50,68/100
2. Dott. Luongo Leonardo . . . . » 49,68/100
3. Dott. Campisi Melchiorre . . . » 49,62/100
4. Dott. Triglia Enrico . . . . » 46 /100
5. Dott. Donelli Antonio . . . . » 43,68/100
6. Dott. Frasca Donato . . . . . » 42,68/100
7. Dott. Finotti Bruto . . . . . » 41,50/100
8. Dott. Bavaro Gabriele . . . . » 40,43/100
9. Dott. Maturo Raffaele . . . . » 38,50/100
10. Dott. Mascara Rosario . . . . . » 36,50/100

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Potenza, addì 10 marzo 1939-XVII

Il prefetto: BALLERO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale si è approvata la graduatoria dei candidati partecipanti al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936.

Viste le domande presentate dai singoli candidati e le dichiarazioni da essi fatte circa la preferenza delle condotte messe a concorso;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione dei vincitori delle condotte vacanti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati veterinari sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno di essi segnate:

1. Dott. Senise Mario per la condotta consorziale di Latronico-Episcopia;
2. Dott. Luongo Leonardo per la condotta consorziale di Avigliano-Ruoti.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Potenza, addì 10 marzo 1939-XVII

Il prefetto: BALLERO

(1374)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.